



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

Ricorso dell'atleta Rasola Ilaria per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla ASD Livi Volley Potenza.

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente Relatore |
| • Avv. Carlo Maione | Componente |
| • Avv. Adolfo Mutarelli | Assistente |
| • Sig. Pellegrino Nunziata | Segretario |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presente la ricorrente, e la società regolarmente costituitisi,

OSSERVA

Con raccomandata del 14/08/2012, regolarmente ricevuta dal sodalizio ASD Livi Volley l'atleta Rasola Ilaria chiedeva lo scioglimento del vincolo per motivi di studio, essendo iscritta per gli anni accademici 2011/12 e 2012/13 al corso di laurea di scienze motorie sportive presso l'università degli studi dell'Aquila. Con successivo ricorso anch'esso regolarmente comunicato al sodalizio l'atleta ribadiva la richiesta di svincolo per motivi di studio, aggiungendo come altro motivo la mancata iscrizione al campionato nazionale di serie B2 mediante rinuncia allo stesso da parte dell'ASD Livi Volley pur avendone titolo, che aveva invece preferito iscriversi al campionato regionale femminile di serie C 2012/13.

Si costituiva la ASD Livi Volley Potenza la quale in ordine ai legittimi motivi di studio eccepiva che gli stessi erano del tutto strumentali poiché la frequenza ai corsi universitari non era provata, mentre per quanto riguarda la mancata iscrizione al campionato di serie B2 la società sostiene che nessuna disposizione del regolamento preveda un tale obbligo di comunicazione a carico del sodalizio.

Questa Commissione rileva che il motivo di scioglimento del vincolo per la mancata iscrizione del sodalizio al campionato nazionale di B2, sebbene la società ne avesse titolo, è infondato, invero come costantemente ritenuto il ricorso non può addurre motivi diversi da quelli enunciati nella costituzione in mora. Invero nella lettera con la quale l'atleta chiedeva lo svincolo l'unico motivo addotto era quello di studio, mentre nessuna menzione veniva precisata in ordine alla mancata iscrizione del sodalizio al campionato di serie B2. Ad ulteriore precisazione si fa rilevare che il termine ultimo per l'iscrizione al campionato di serie B2 scadeva il 16 luglio 2012, mentre la costituzione in mora del sodalizio è avvenuta il 14 agosto 2012, quindi l'atleta avrebbe potuto inserire tale motivo già nella costituzione in mora; ben diverso sarebbe stato il caso in cui il termine per l'iscrizione al campionato fosse scaduto successivamente alla costituzione in mora, in tal caso si sarebbe potuto sostenere che in mancanza di una scelta, l'atleta non sarebbe stato in grado di conoscere per tempo la volontà del sodalizio e quindi in linea di principio avrebbe potuto avvalersi di tale motivazione per chiedere lo scioglimento del vincolo art. 34 comma 3 lett. b) del R.A.T. Merita invece accoglimento la richiesta di svincolo per motivi di studio ed invero risulta che l'atleta è regolarmente iscritta presso l'università degli studi dell'Aquila, alla facoltà di scienze motorie, come provato sia dal certificato di iscrizione 2011/12 sia da quello 2012/13, nonché come risulta altresì dal certificato degli esami sostenuti e prodotto in atti. L'art. 35 del R.A.T. prevede implicitamente che il vincolo può essere sciolto per motivi di studio quando la frequenza dei corsi



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

comporti lo spostamento dell'atleta in una regione diversa da quella dove viene esercitata l'attività sportiva del sodalizio. Nel caso di specie è evidente che ricorrono i requisiti previsti dalla detta disposizione, pertanto la domanda di svincolo è accoglibile. Non potendosi addebitare al sodalizio la responsabilità dello svincolo, deve procedersi alla determinazione di un equo indennizzo previsto dal comma 4 dell'art. 35 del R.A.T., tale indennizzo nel caso di specie deve tener conto del ruolo dell'atleta, degli anni in cui ha militato per la società sportiva, dell'età dell'atleta e soprattutto del fatto che da circa 2 anni l'atleta non svolge più alcuna attività né a livello di preparazione né a livello agonistico. Tenuto conto di tutte tali valutazioni, questa Commissione ritiene equo liquidare un indennizzo a favore della società pari ad euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00)

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, dichiara lo scioglimento del vincolo dell'atleta Rasola Ilaria dalla società ASD Livi Volley Potenza per giusta causa non imputabile alla società, subordinando lo svincolo al pagamento di euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) a favore della società.

Dispone infine la restituzione della tassa ricorso versata dalla ricorrente e l'incameramento di quella versata dalla società resistente.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 5 dicembre 2012

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

Avv. Augusto Mattiello